



UNIONCAMERE


**ART** Autorità  
di Regolazione  
dei Trasporti

**CONVENZIONE  
TRA AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
E  
UNIONCAMERE**

L'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito: Unioncamere),

**premessi che:**

- l'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dispone che, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, delle legge 400/88, siano definiti “[...] i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo”;
- il decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, di recepimento della direttiva 2013/11/UE “sull’ADR per i consumatori”, ha apportato modifiche alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo), sostituendo l'articolo 141 con un intero nuovo Titolo, numerato “II-bis” e denominato “Risoluzione extragiudiziale delle controversie”;
- l'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Decreto), ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla l. 481/1995, l'Autorità di regolazione dei trasporti;
- l'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” ha modificato l'articolo 37 del Decreto, prevedendo:
  - al comma 2, lettera e), che l'Autorità provveda, oltre che a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto, a «dirimere le relative controversie»;
  - al comma 3, lettera h), che l'Autorità disciplini «con propri provvedimenti, le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori mediante procedure semplici e

*non onerose anche in forma telematica. Per le predette controversie, individuate con i provvedimenti dell’Autorità di cui al primo periodo, non è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione, da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione»;*

- l’Autorità ha dato attuazione alle disposizioni sopra menzionate con l’approvazione della *“Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell’articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”*, di cui all’Allegato A alla delibera n. 21/2023 (di seguito: Disciplina), la quale prevede, per le controversie individuate all’articolo 2, comma 1, lo svolgimento di una procedura per l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi il Servizio conciliazioni ART per la risoluzione delle controversie tra operatori economici e utenti nei settori regolati, quale condizione di procedibilità per l’azione giudiziaria
- la medesima Disciplina indica, tra le procedure alternative esperibili ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione nei settori regolati dall’Autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b), della Disciplina, quelle svolte dai servizi di conciliazione delle *“Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* (di seguito: Camere di commercio) ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, previa stipula di protocollo di intesa tra Autorità e Unioncamere;
- inoltre, la Disciplina prevede, all’articolo 11, che l’Autorità individua i Conciliatori, tra l’altro, nell’ambito della struttura amministrativa dell’Autorità o mediante convenzione con organismi pubblici, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante *“Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”*,
- le Camere di commercio perseguono, fra l’altro, la finalità istituzionale di gestire i servizi di composizione delle controversie in condizione di neutralità, imparzialità e indipendenza;
- le Camere di commercio garantiscono professionalità e competenza nell’attività di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, fra le quali rientrano quelle fra operatori economici e utenti dei settori regolati dall’Autorità, nonché una copertura uniforme a livello nazionale, attraverso la rete territoriale dei servizi offerti;
- l’Autorità ha interesse a sviluppare insieme con Unioncamere, Ente che svolge il ruolo istituzionale di rappresentanza e coordinamento delle Camere di commercio, un modello di riferimento da applicare a tutte le procedure di conciliazione camerali svolte in applicazione e nel rispetto della Disciplina e delle specifiche caratteristiche ivi previste, alternativo al Servizio conciliazioni ART, che mediante l’offerta di un servizio professionale di conciliazione garantisca un’ampia accessibilità alla tutela dei diritti dei clienti o utenti finali nei settori di competenza dell’Autorità, mediante procedure poco onerose;
- l’articolo 2, comma 6, dello Statuto di Unioncamere, fra l’altro, prevede la stipula di accordi di programma, convenzioni, intese con enti pubblici nazionali *“in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli”*;

**visti:**

- la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - direttiva sull'ADR per i consumatori;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*”;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante “*Codice del consumo*” e, in particolare, il Titolo II-bis “*Risoluzione extragiudiziale delle controversie*” e s.m.i.;
- l'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214;

concordano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Articolo 1** **Attività di collaborazione**

1. La presente Convenzione individua i principi e le metodologie applicabili alle procedure di conciliazione svolte dalle Camere di commercio per le controversie fra operatori economici e utenti nei settori di competenza dell'Autorità, per i quali è operativo il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, ai sensi della Disciplina.

## **Articolo 2** **Principi e metodologie**

1. Al fine di garantire l'uniformità di trattamento sul territorio nazionale delle procedure svolte in attuazione della presente Convenzione, in un'ottica di alternatività con il Servizio conciliazioni ART, Unioncamere, in nome e per conto di tutte le Camere di commercio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, attraverso la presente Convenzione, mette a disposizione degli operatori economici e degli utenti dei settori regolati dall'Autorità la conciliazione delle Camere di commercio, sulla base dei regolamenti di procedura conformi al Regolamento unico approvato da Unioncamere, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi e all'articolo 3.
2. Unioncamere si impegna a garantire il servizio di conciliazione delle Camere di commercio che gradualmente aderiranno alla Convenzione, con l'obiettivo del coinvolgimento nell'iniziativa dell'intera rete degli uffici di conciliazione camerali.
3. L'accordo di collaborazione è volto in particolare ad assicurare:
  - a) l'applicazione di metodologie comuni da parte degli Enti camerali al fine di consentire, grazie anche all'impegno organizzativo, di coordinamento da parte di Unioncamere e

all'utilizzo di strumenti di risoluzione on-line delle controversie, l'offerta di un servizio professionale di conciliazione che garantisce l'accesso alla tutela dei diritti degli utenti tramite procedure poco onerose;

- b) che tali metodologie garantiscano il rispetto della Disciplina, anche al fine di attribuire al verbale di conciliazione il valore di titolo esecutivo;
  - c) che le procedure si concludano, con esito positivo o negativo, entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza di conciliazione, producendo, in caso di esito positivo, gli effetti di cui alla precedente lettera b). Ai fini del ricorso giurisdizionale la condizione di procedibilità si considera comunque avverata trascorsi trenta giorni dalla proposizione dell'istanza di conciliazione. In questo caso, qualora la Parte agisca in sede giurisdizionale, il tentativo di conciliazione è dichiarato estinto.
4. Unioncamere effettua un monitoraggio annuale sulle domande ricevute dalle Camere di commercio in attuazione della presente Convenzione, sull'andamento delle procedure e sui loro esiti. I dati relativi a ciascun anno solare sono comunicati all'Autorità entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Unioncamere si impegna inoltre a cooperare al fine di individuare e mettere a disposizione, ove possibile e d'intesa con le Camere di commercio, mediatori operanti presso gli Organismi di mediazione camerali iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

### **Articolo 3**

#### **Accesso alla procedura**

1. Le procedure di conciliazione gestite nell'ambito della presente Convenzione rispetteranno i seguenti criteri:
- a) la Camera di commercio competente è quella individuata dall'utente, tenuto conto della competenza territoriale amministrativa della singola Camera aderente alla Convenzione; in subordine, con il consenso della controparte, e ferma restando l'offerta di strumenti online per lo svolgimento della procedura, potrà essere individuata una differente Camera di commercio, purché aderente alla Convenzione;
  - b) le Parti possono partecipare alla procedura senza l'assistenza di un avvocato;
  - c) per le controversie oggetto della presente Convenzione, le Parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, come da Tariffario di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione;
  - d) gli operatori economici che partecipano alla procedura possono concordare con ciascuna Camera di commercio tempistiche di pagamento trimestrali o quadrimestrali con riferimento alle spese di avvio e alle spese di mediazione dovute per il servizio.

### **Articolo 4**

#### **Formazione e informazione**

1. L'Autorità promuove e partecipa, in collaborazione con Unioncamere, alle attività di formazione,

con riferimento alle materie di competenza, rivolte ai conciliatori e al personale addetto dei servizi di conciliazione delle Camere di commercio, come individuati da Unioncamere.

2. L'Autorità e Unioncamere promuovono, anche congiuntamente, iniziative di informazione sugli strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sulla presente Convenzione a vantaggio degli operatori economici e utenti dei settori regolati dall'Autorità.
3. La Convenzione è pubblicata sul sito web dell'Autorità, insieme all'elenco delle Camere di Commercio aderenti e sul sito web di Unioncamere, al fine di diffondere la conoscenza delle procedure svolte dalle Camere di commercio nell'ambito della Convenzione medesima, nonché di sensibilizzare gli operatori economici alla partecipazione a tali procedure.
4. Le attività di cui al presente articolo soddisfano quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

## **Articolo 5**

### **Cooperazione fra le parti**

1. L'Autorità e Unioncamere si impegnano a cooperare per la progettazione e lo sviluppo, nell'ambito delle finalità della presente Convenzione, delle seguenti attività:
  - a) realizzazione di piani e/o iniziative di formazione, di cui all'articolo 4, comma 1, anche attraverso il coinvolgimento di enti di formazione accreditati nell'elenco del Ministero della Giustizia che collaborano con il sistema camerale;
  - b) realizzazione di iniziative di informazione congiunta di cui all'articolo 4, comma 2.

## **Articolo 6**

### **Disposizioni finali**

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile alla prima scadenza, salva diversa volontà delle parti firmatarie e può essere integrata e modificata di comune accordo tra le parti medesime.

per AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI  
TRASPORTI

*Il Presidente*

Nicola Zaccheo

per UNIONCAMERE

*Il Presidente*

Andrea Prete

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE  
(ing. Roberto Saccone)